

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
(Emanato con D.R. n. 171 del 24 febbraio 2012)

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Finalità istituzionali)	pag. 1
Art. 2 (Missione dell'Ateneo)	pag. 1
Art. 3 (Codice etico)	pag. 2
Art. 4 (Internazionalizzazione e mobilità)	pag. 2
Art. 5 (Principi organizzativi e di funzionamento)	pag. 3
Art. 6 (Attività istituzionali)	pag. 3
Art. 7 (Risorse finanziarie)	pag. 4
Art. 8 (Fondazioni)	pag. 4
Art. 9 (Accordi e partecipazione alle attività di altri soggetti)	pag. 4
Art. 10 (Federazioni, fusioni)	pag. 5

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO I – Organi e strutture dell'Ateneo

Art. 11 (Organi di governo e strutture)	pag. 5
---	--------

CAPO II – Organi di governo

Sez. I – Rettore

Art. 12 (Il Rettore)	pag. 6
----------------------	--------

Art. 13 (Elezioni del Rettore)	pag. 8
--------------------------------	--------

Sez. II – Senato Accademico

Art. 14 (Senato Accademico: composizione)	pag. 8
---	--------

Art. 15 (Funzioni del Senato Accademico)	pag. 9
--	--------

Sez. III – Consiglio di Amministrazione

Art. 16 (Consiglio di Amministrazione: composizione)	pag. 11
--	---------

Art. 17 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)	pag. 12
---	---------

CAPO III – Organi di controllo e valutazione

Sez. I – Organo di controllo

Art. 18 (Il Collegio dei Revisori dei Conti) pag. 13

Sez. II – Organo di valutazione

Art. 19 (Il Nucleo di Valutazione) pag. 14

CAPO IV – Organi di gestione e organizzazione amministrativa

Sez. I – Organi di gestione

Art. 20 (Il Direttore Generale) pag. 15

Art. 21 (I Dirigenti) pag. 16

Sez. II – Organizzazione amministrativa

Art. 22 (Organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo) pag. 17

Art. 23 (Personale tecnico-amministrativo) pag. 18

TITOLO III

STRUTTURE DELL'ATENEO

CAPO I – Dipartimenti, Centri e Scuole

Sez. I – Dipartimenti

Art. 24 (I Dipartimenti) pag. 18

Art. 25 (Organi del Dipartimento) pag. 20

Sez. II – Centri

Art. 26 (Centri di Ricerca) pag. 22

Art. 27 (Centri di Servizio) pag. 22

Art. 28 (Sistema Bibliotecario di Ateneo) pag. 22

Art. 29 (Sistema Museale di Ateneo) pag. 23

Art. 30 (Archivio di Ateneo) pag. 23

Sez. III – Scuole

Art. 31 (Scuole di Ateneo) pag. 23

Art. 32 (Scuole di Dottorato) pag. 25

Art. 33 (Scuole di Specializzazione) pag. 25

Sez. IV – Corsi di alta formazione

Art. 34 (Corsi di dottorato) pag. 26

Art. 35 (Corsi di perfezionamento e master) pag. 27

Sez. V – Commissione paritetica docenti - studenti

Art. 36 (Commissione paritetica docenti - studenti) pag. 27

Sez. VI - Rapporti con il sistema sanitario

Art. 37 (Rapporti tra Ateneo e sistema sanitario) pag. 28

TITOLO IV ULTERIORI ORGANISMI

Art. 38 (Consiglio dei Direttori di Dipartimento) pag. 29

Art. 39 (Consiglio di Corso di Studio) pag. 30

Art. 40 (Consiglio degli Studenti) pag. 31

TITOLO V ALTRI COLLEGI

Art. 41 (Collegio di disciplina dei docenti) pag. 31

Art. 42 (Collegio di disciplina degli studenti) pag. 32

Art. 43 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) pag. 32

Art. 44 (Comitato per lo sport universitario) pag. 33

TITOLO VI NORME COMUNI

Art. 45 (Incompatibilità) pag. 34

Art. 46 (Attività esterne dei docenti) pag. 34

Art. 47 (Decorrenza dei mandati) pag. 35

Art. 48 (Principi di funzionamento degli organi collegiali) pag. 36

Art. 49 (Termine per l'esercizio dell'attività consultiva) pag. 36

Art. 50 (Tutela giudiziaria) pag. 37

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 (Modifiche dello Statuto) pag. 37

Art. 52 (Regolamenti di Ateneo) pag. 37

Art. 53 (Definizioni) pag. 38

Art. 54 (Norme transitorie) pag. 38

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Finalità istituzionali)

1. La Seconda Università degli studi di Napoli, di seguito denominata ateneo, è un'istituzione pubblica ed è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. Ha personalità giuridica, piena capacità di diritto pubblico e privato, sede legale nella città di Caserta ed è articolata nei diversi poli territoriali di Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa e Capua.
2. L'ateneo opera secondo principi di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile e principi di responsabilità, come disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, nel rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi dello Stato.
3. L'ateneo promuove il progresso della cultura e delle scienze contribuendo, in tal modo, allo sviluppo civile ed economico del Paese e, in particolare, del territorio su cui insiste.
4. L'ateneo assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza alcuna discriminazione; valorizza il merito e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
5. Lo stemma ufficiale dell'ateneo è custodito dal rettore.

Art. 2 (Missione dell'Ateneo)

1. L'ateneo ha vocazione generalista ed esprime una pluralità di saperi.
2. L'ateneo persegue l'eccellenza e il merito, promuove ricerca di qualità, alta formazione professionalizzante e interdisciplinare, prefiggendosi come obiettivo il miglioramento dei risultati in ambito didattico e scientifico e l'internazionalizzazione delle sue azioni.
3. L'ateneo fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche, per assicurarne la più ampia circolazione possibile.
4. L'ateneo garantisce il diritto allo studio, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati; assicura idonei servizi agli studenti per favorirne il percorso formativo e l'acquisizione di una preparazione critica e adeguata all'inserimento nel mondo del lavoro.
5. L'ateneo garantisce le pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro, assicura la valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasta ogni forma di discriminazione diretta o

indiretta.

6. L'ateneo promuove la ricerca di base, quella applicata e il trasferimento dell'innovazione tecnologica al sistema economico-sociale, contribuendo a soddisfare le esigenze di sviluppo della società mediante le proprie competenze scientifiche e professionali.

7. L'ateneo favorisce la valutazione esterna delle proprie attività e attua la valutazione interna anche ai fini della distribuzione delle risorse alle strutture e al personale.

8. L'ateneo favorisce lo sviluppo del territorio su cui insiste attraverso rapporti e collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e con il sistema produttivo.

9. L'ateneo promuove e favorisce le relazioni con i propri ex studenti per potenziarne lo spirito di appartenenza.

Art. 3 (Codice etico)

1. L'ateneo adotta un codice etico della comunità universitaria, le cui norme sono volte a determinare i valori della comunità accademica e a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. La violazione del codice etico, ferme le più gravi sanzioni disciplinari previste da norme di legge e dai regolamenti, può comportare per il personale docente e ricercatore, dirigenziale e tecnico-amministrativo la comminazione di provvedimenti di mera affermazione della violazione di norme del codice etico ovvero, nei casi più gravi, di atti di richiamo, anche pubblico, ovvero, per gli studenti, di provvedimenti di sospensione dal corso di laurea o di espulsione dall'ateneo. Tali provvedimenti incidono anche sulla valutazione interna del personale.

2. Il codice etico e le sue modifiche, proposte dal rettore, sono approvati dal senato accademico previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.

Art. 4 (Internazionalizzazione e mobilità)

1. L'internazionalizzazione è obiettivo strategico dell'ateneo, che riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti volti a migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi della ricerca e della formazione.

2. L'ateneo informa le sue attività alla dimensione internazionale della ricerca e della didattica. Collabora con organismi nazionali e internazionali allo scopo di favorire lo sviluppo della conoscenza e la circolazione dei saperi, contribuendo alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di alta formazione, anche attraverso l'adesione a *network* e consorzi internazionali. Promuove la mobilità e lo scambio di studenti, docenti, ricercatori e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.

3. L'ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di

ricerca e di formazione, incoraggia e realizza iniziative volte a promuovere una diffusa mobilità internazionale dei docenti e degli studenti, anche attraverso la revisione e la flessibilità dei *curricula* formativi, il conseguimento di titoli congiunti o multipli, l'integrazione di periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'ateneo favorisce l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree con atenei di altri Paesi.

Art. 5 (Principi organizzativi e di funzionamento)

1. L'organizzazione e l'attività dell'ateneo sono informate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, decentramento, efficienza, efficacia, responsabilità e programmazione nel rispetto delle disponibilità finanziarie e previa individuazione delle necessarie risorse, nonché alla distinzione delle funzioni di governo, indirizzo, gestione, valutazione e controllo.

Art. 6 (Attività istituzionali)

1. La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell'ateneo. Per l'area medica è attività istituzionale anche quella assistenziale.

2. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale e/o specialistica;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca;
- e) master di primo livello;
- f) master di secondo livello.

3. L'ateneo favorisce la formazione continua sia del personale docente sia di quello dirigenziale e tecnico-amministrativo. L'ateneo può, inoltre, rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali partecipa.

4. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformità alla normativa vigente.

5. L'ateneo assicura attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attività di orientamento post-universitario per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

6. L'ateneo può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, posizioni cosiddette di

visiting student, visiting scholar e visiting professor, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.

Art. 7 (Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie dell'ateneo sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici o privati, da finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da:
 - a) tasse e contributi degli studenti;
 - b) contributi volontari e atti di liberalità;
 - c) proventi di attività e rendite, anche patrimoniali.
3. Le tasse e i contributi sono determinati nei limiti di legge, considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche e il profitto dello studente.
4. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca, l'ateneo può svolgere altresì attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

Art. 8 (Fondazioni)

1. L'ateneo può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni per le finalità e secondo le modalità previste dall'ordinamento.
2. La costituzione delle fondazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 9 (Accordi e partecipazione alle attività di altri soggetti)

1. L'ateneo può stipulare accordi con altre università al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attività scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal rettore, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più strutture didattico-scientifiche. Sono di competenza di ciascuna struttura qualora di specifico interesse della stessa; in tal caso non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo e di essi è data pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo.
3. La partecipazione alle attività di altri soggetti deve avere luogo nel rispetto dei seguenti principi e regole:

- a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta;
- b) disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e organizzative;
- c) destinazione di eventuali dividendi a finalità istituzionali dell'ateneo;
- d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'ateneo in occasione di aumenti di capitale;
- e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate;
- f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica venga modificato. Il recesso è deliberato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;
- g) possibilità di delegare a docenti di ruolo, con apposito decreto del rettore, la rappresentanza dell'ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti;
- h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito *web* dell'ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati.

**Art. 10
(Federazioni, fusioni)**

1. L'ateneo può federarsi o fondersi, secondo la normativa vigente, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o a determinate strutture, con altre università nonché con enti pubblici o privati, di ricerca o di alta formazione. La proposta motivata di federazioni o fusioni, anche su iniziativa della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del senato accademico, è formulata dal rettore, approvata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO**

CAPO I – Organi e strutture dell'Ateneo

**Art. 11
(Organi di governo e strutture)**

- 1. L'ateneo è articolato in organi e strutture.
- 2. Sono organi dell'ateneo:
 - a) il rettore;
 - b) il senato accademico;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) il nucleo di valutazione;
 - f) il direttore generale.

3. Gli organi di governo dell'ateneo sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
4. La funzione di indirizzo è svolta, secondo le rispettive competenze, dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo anche con compiti di gestione e di vigilanza, soprattutto in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
5. La funzione di gestione è affidata al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti.
6. Alla funzione di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale è preposto il collegio dei revisori dei conti.
7. Alle funzioni di verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative è preposto il nucleo di valutazione.
8. Sono strutture dell'ateneo:
 - a) i dipartimenti;
 - b) le scuole;
 - c) i centri di ricerca;
 - d) i centri di servizio;
 - e) le scuole di dottorato;
 - f) le scuole di specializzazione.

CAPO II - Organi di governo

Sez. I – Rettore

Art. 12

(Il Rettore)

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed è responsabile del perseguimento delle finalità dello stesso, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di autonomia, efficacia, efficienza, trasparenza, promozione del merito e pari opportunità. L'ateneo, anche per le strutture autonome e decentrate, sta in giudizio per mezzo del rettore che affida la difesa all'avvocatura dello Stato, salvo l'affidamento al libero foro per esigenze straordinarie.
2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di governo.
3. Spetta in particolare al rettore:
 - a) presiedere e convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinarne le attività e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive delibere;
 - b) presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ad inizio dell'anno accademico, la relazione sullo stato dell'ateneo;

- c) proporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, tenendo conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
 - d) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, redatti secondo le modalità individuate nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) individuare e assegnare, d'intesa con il direttore generale, gli spazi e le risorse per gli interventi edilizi, secondo i programmi edilizi approvati dal consiglio di amministrazione;
 - f) vigilare sulle strutture dell'ateneo, impartendo, per quanto di competenza, le direttive per i criteri organizzativi;
 - g) adottare, in funzione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi collegiali di governo, gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, fatte salve le competenze del direttore generale;
 - h) adottare i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli organi previsti dal presente statuto;
 - i) esercitare il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti, e lì dove il fatto possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione di sola censura procedere all'irrogazione della stessa, sentito il parere del collegio di disciplina;
 - j) nominare in servizio il personale dell'ateneo e provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale docente secondo i criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze dei dipartimenti e delle scuole;
 - k) presiedere il comitato di selezione per la designazione, da parte del senato accademico, dei membri del consiglio di amministrazione;
 - l) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e del coordinatore del nucleo di valutazione; e al senato accademico la designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - m) nominare tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento;
 - n) nominare, qualora lo ritenga opportuno, pro-rettori funzionali, con compiti in settori strategici indicati dal relativo provvedimento di nomina, nonché delegati per specifici atti o attività, anche essi indicati nel provvedimento di nomina, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri soggetti;
 - o) assumere con proprio decreto, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico. Il provvedimento è sottoposto alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
 - p) emanare lo statuto e i regolamenti e proporre le loro modifiche.
4. Il rettore utilizza i risultati del lavoro del nucleo di valutazione e propone le misure idonee per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti delle attività dell'ateneo e, in generale, per

l'attuazione delle misure di legge in tema di valutazione e misurazione della *performance* e della trasparenza.

5. Il rettore ha ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13 (Elezioni del Rettore)

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari - a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime se eletti - in servizio presso le università italiane, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di ateneo approvato dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo è fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:

- a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo dell'ateneo;
- c) ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, non richiamati nella precedente lettera b) i cui voti, dal regolamento elettorale, sono complessivamente valutati nella misura del 50 per cento dell'elettorato attivo dei professori. Il regolamento elettorale tiene conto della distribuzione dei ricercatori sui diversi poli territoriali e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste articolazioni, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;
- d) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, dal regolamento elettorale, sono complessivamente valutati nella misura del 10 per cento dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento elettorale tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli territoriali e nell'amministrazione centrale, e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste sei articolazioni.
- e) ai componenti del consiglio degli studenti di ateneo.

Sez. II – Senato Accademico

Art. 14 (Senato Accademico: composizione)

1. Il senato accademico è organo di governo dell'ateneo. Esso è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

- a) il rettore, che lo presiede;
- b) sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda

fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

c) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;

d) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;

e) quattro rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale.

3. Le modalità per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere b, c), d), e) sono stabilite dal regolamento elettorale di ateneo.

4. Possono altresì partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i presidenti delle scuole e i delegati del rettore.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono tutte rieleggibili una sola volta.

Art. 15

(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico e contribuisce a elaborare le strategie dell'ateneo per la programmazione, il coordinamento, il controllo e lo sviluppo delle attività in materia di didattica e di ricerca.

2. In particolare il senato accademico:

a) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, lo statuto, il codice etico e il regolamento didattico di ateneo e, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di ateneo;

b) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, il regolamento elettorale di ateneo e quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

d) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle stesse, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

- e) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca anche interuniversitarie;
- f) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'ateneo;
- g) esprime parere obbligatorio sulle convenzioni di ateneo e sui regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- h) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
- i) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell'incarico di direttore generale da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore;
- j) esprime parere obbligatorio sulla nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
- k) designa, su proposta del rettore, il presidente del collegio dei revisori dei conti;
- l) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla programmazione e sulla destinazione dei ruoli del personale docente e sulle relative chiamate, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento;
- m) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine all'organico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
- n) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attività didattico-scientifiche;
- o) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti;
- p) designa, sulla proposta di candidature formulata dal comitato di selezione costituito ai sensi del successivo articolo 16 comma 4, i membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione degli studenti;
- q) esprime parere obbligatorio sulle proposte di federazioni e di fusioni previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- r) esprime parere su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore.

3. Al senato accademico spettano inoltre le altre competenze a esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di ateneo.

4. Il senato accademico, per gravi motivi, può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. La procedura si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo.

Sez. III – Consiglio di Amministrazione

Art. 16

(Consiglio di Amministrazione: composizione)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'ateneo. Esso è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

- a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;
- b) tre membri esterni;
- c) tre professori di ruolo, di differenti poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;
- d) un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- e) una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
- f) due rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Tutte le componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore e degli studenti, sono individuate tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

4. I tre membri esterni del consiglio di amministrazione sono designati dal senato accademico, su una proposta di nove candidature formulate da un comitato di selezione formato da cinque membri e costituito dal rettore che lo presiede, da tre docenti di diversi poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti, e da una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, tutti appartenenti ai ruoli dell'ateneo, ma esterni al senato, e nominato dal medesimo senato accademico. I tre membri esterni non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

5. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma 1 sono designati dal senato accademico, su una proposta di candidature distinta per ciascuna categoria e pari al quadruplo dei membri da designare, formulata dal comitato di selezione di cui al precedente comma 4 e preposto alla valutazione, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, delle istanze rispondenti ad avviso di selezione riservato al personale dell'ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione sono eletti secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale.

7. La procedura per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma 1 durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale e questi sono rieleggibili una sola volta.

9. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali e i delegati del rettore.

10. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 17

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico, di programmazione e di vigilanza sull'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo e, nell'esercizio di tali funzioni, esercita le attività consultive previste nel presente statuto.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) esprime parere vincolante sullo statuto, sul codice etico e sul regolamento didattico di ateneo, nonché sui regolamenti in materia di didattica e ricerca, sul regolamento elettorale di ateneo e su quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole e parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo;

b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;

c) approva la programmazione annuale e triennale del personale, incluse le proposte di destinazione dei ruoli di personale docente, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;

d) vigila, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delibera sulla copertura finanziaria di ogni iniziativa approvata dal senato accademico;

e) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca;

f) approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico;

g) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo dell'ateneo, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico, e li trasmette ai ministeri competenti;

h) delibera sull'assestamento e sulle variazioni del bilancio di previsione;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

j) delibera in materia di tasse e contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il

- diritto allo studio, previo parere obbligatorio del senato accademico e del consiglio degli studenti;
- k) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico, e assegna allo stesso, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa verificandone il conseguimento;
- l) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti formulate dai dipartimenti, previo parere obbligatorio del senato accademico, verificando la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;
- m) delibera sui programmi edilizi dell'ateneo e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attività didattico-scientifiche, previo parere obbligatorio del senato accademico;
- n) delibera sulle convenzioni di ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico;
- o) delibera, secondo modalità definite dal regolamento generale di ateneo, sulla costituzione o partecipazione a fondazioni e altri enti di diritto pubblico e privato;
- p) delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari a docenti dell'ateneo;
- q) designa i componenti del nucleo di valutazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;
- r) delibera sulle federazioni e sulle fusioni previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, previo parere obbligatorio del senato accademico;
- s) delibera su indennità e compensi per cariche e membri di organi collegiali;
- t) esercita tutte le ulteriori competenze a esso assegnate dalla legge e da altre fonti normative.

CAPO III – Organi di controllo e valutazione

Sez. I – Organo di controllo

Art. 18

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è preposto all'attività di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti esterni all'ateneo e di cui:
 - a) uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico, su proposta del rettore, tra magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato;
 - b) uno effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) uno effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Nel collegio almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio, individuati tra persone di comprovata competenza, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Sez. II – Organo di valutazione

Art. 19

(Il Nucleo di Valutazione)

1. Il nucleo di valutazione è l'organo preposto alle funzioni di verifica e valutazione di specifiche attività dell'ateneo, in particolare:

a) alle funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) alle funzioni di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti dell'ateneo;

c) alle funzioni di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

d) alle funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, da svolgere in raccordo con l'attività dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - e relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.

2. Il nucleo di valutazione è composto da sette membri, proposti dal rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell'ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, nonché uno studente eletto secondo modalità definite dal regolamento elettorale.

3. Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico e riferisce al rettore del suo operato. Il coordinatore dell'organo è individuato tra i due docenti di ruolo dell'ateneo, è proposto dal rettore e nominato con la medesima procedura.

4. L'organo dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale e quest'ultimo può essere rieletto una sola volta.

5. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo.

CAPO IV – Organi di gestione e organizzazione amministrativa

Sez. I – Organi di gestione

Art. 20

(Il Direttore Generale)

1. Il direttore generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi non assegnati dallo statuto alla competenza di altri organi o strutture, delle risorse strumentali e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Per quanto compatibili, svolge i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, rinnovabile, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Al termine del triennio, l'incarico di direttore generale è prorogato per un massimo di quarantacinque giorni, entro i quali il rettore formula proposta di conferma di incarico per un ulteriore triennio o nuova proposta di conferimento di incarico.
3. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
4. Il trattamento economico del direttore generale si conforma ai criteri e parametri fissati dalla normativa di riferimento.
5. Gli obiettivi dell'azione amministrativa sono assegnati al direttore generale, per ciascun esercizio, dal consiglio di amministrazione che ne verifica il conseguimento.
6. Nell'attività gestionale il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti, ai quali può attribuire incarichi e responsabilità di specifici progetti e attività. I dirigenti rispondono al direttore generale dei relativi risultati.
7. Il direttore generale in particolare:
 - a) collabora con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo curandone l'esecuzione;
 - b) predispone il bilancio di previsione, sia annuale che triennale, e il conto consuntivo, insieme con il responsabile dell'ufficio di ragioneria, collaborando con il rettore ai fini della presentazione delle relative proposte;
 - c) collabora con il rettore alla predisposizione della proposta del documento di programmazione triennale di ateneo;
 - d) propone al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale della struttura tecnico-amministrativa, attivandone le necessarie articolazioni, definendone le funzioni e le posizioni funzionali e nominando i relativi responsabili;
 - e) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in base alla normativa vigente in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti;
 - f) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - g) assegna il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, in considerazione delle esigenze indicate in

sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

h) adotta gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze dell'organizzazione e del funzionamento della struttura tecnico-amministrativa, fatta eccezione per gli atti espressamente demandati ad altri organi o strutture a norma dello statuto;

i) stipula i contratti dell'ateneo conseguenti all'attività gestionale, fatte salve le competenze dei dirigenti e degli altri organi di gestione cui è attribuito dallo statuto il potere di stipulazione dei contratti, in relazione alle attività ad essi demandate in via esclusiva;

j) collabora con il rettore nell'individuazione e assegnazione di spazi e risorse da parte del consiglio di amministrazione per gli interventi edilizi;

k) cura l'acquisizione delle entrate in bilancio, direttamente o tramite delega, ed esercita i poteri di spesa, salvo quelli delegati ai dirigenti o attribuiti dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alla competenza esclusiva degli organi delle strutture didattico-scientifiche e tecnico-amministrative periferiche operanti nell'ambito dell'ateneo;

l) indirizza, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo; ne fissa gli obiettivi annuali e ne valuta l'attività;

m) propone al rettore azioni giudiziarie a difesa degli interessi dell'ateneo anche per controversie concernenti il personale;

n) realizza programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ateneo;

o) presenta annualmente agli organi collegiali e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta per le materie di sua competenza.

8. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive.

9. Il direttore generale propone la nomina di un vice-direttore, con funzioni vicarie, individuandolo tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo. Il vice-direttore generale è nominato con decreto del rettore e cessa dall'incarico alla scadenza del contratto del direttore generale.

10. Il direttore generale può essere sospeso o revocato dall'incarico, nelle ipotesi previste dalla legge e/o dal contratto di conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 21 **(I Dirigenti)**

1. I dirigenti attuano, per la parte di propria competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi e i progetti deliberati dagli organi di governo dell'ateneo.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione finanziaria, mediante autonomi

poteri di spesa per le attività di competenza, secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e gestionale svolta, anche dagli uffici cui sono preposti, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore generale. Provvedono, altresì, alla valutazione del personale agli stessi assegnato, nel rispetto del principio del merito.

3. Il direttore generale, con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità e urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei dirigenti.

4. In caso di vacanza della titolarità di una ripartizione, il direttore generale provvede ad affidare il relativo incarico, transitoriamente e *ad interim*, ad altro dirigente già in servizio presso l'ateneo; in subordine, per comprovate e motivate esigenze di servizio, l'incarico di funzione dirigenziale a tempo determinato può essere temporaneamente affidato anche a soggetti di qualifica diversa da quella dirigenziale, purché in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Sez. II – Organizzazione amministrativa

Art. 22

(Organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo)

1. A livello tecnico-amministrativo, l'ateneo è organizzato in strutture centrali e periferiche in considerazione degli indirizzi e dei programmi definiti dai competenti organi di governo dell'ateneo.

2. L'organizzazione amministrativa e tecnica a livello centrale si articola in ripartizioni, uffici e centri; essi possono essere organizzati in sezioni. Per ciascuna di tali strutture le sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità del personale assegnato sono definiti dal direttore generale, tenuto conto delle esigenze dell'ateneo e in osservanza delle norme di riferimento. Le sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità delle strutture tecnico-amministrative periferiche sono individuate dal direttore generale in applicazione di indirizzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione recepiti nei regolamenti di ateneo.

3. A capo delle ripartizioni, comprendenti più uffici, è assegnato personale dirigente ovvero, in mancanza, personale appartenente alla categoria delle elevate professionalità nel rispetto della normativa vigente.

4. A capo degli uffici, dei centri e delle sezioni sono assegnati dipendenti in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo il grado di responsabilità connesso alla categoria di appartenenza.

5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'ateneo è consentito solo in via eccezionale e urgente

e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 23

(Personale tecnico-amministrativo)

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge compiti propri delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'ateneo alle quali è assegnato, sulla base delle disposizioni e delle scelte organizzative operate dal direttore generale e dai dirigenti, nonché di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

TITOLO III

STRUTTURE DELL'ATENEO

CAPO I – Dipartimenti, Centri e Scuole

Sez. I – Dipartimenti

Art. 24

(I dipartimenti)

1. L'ateneo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di ricerca e di didattica, è articolato in dipartimenti, che garantiscono la libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di un progetto scientifico e didattico. I dipartimenti sono costituiti da almeno quarantacinque tra professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, nonché dal personale tecnico-amministrativo ad essi assegnato. E' consentito, entro il limite massimo temporale di dodici mesi, che il numero complessivo tra professori e ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge; allo scadere dei dodici mesi si procederà, con le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo, alla disattivazione del dipartimento in questione.

3. I dipartimenti sono centri autonomi di spesa, secondo le procedure, le modalità e i limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Al dipartimento sono assegnate risorse umane e materiali necessarie per il suo funzionamento.
5. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni con finalità specifiche relative alla ricerca.
6. Il dipartimento, in particolare, ha le seguenti funzioni:
- a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari presenti al suo interno, supportando l'accesso dei docenti ai finanziamenti, ivi incluse le risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca sulla base di criteri di merito, e ne garantisce l'autonoma gestione;
 - b) propone l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, previa intesa con la scuola di riferimento se costituita, programmando, coordinando e gestendo le relative attività didattiche, la formazione continua e le altre attività formative, anche rivolte all'esterno;
 - c) formula i piani di sviluppo della didattica e della ricerca, nell'ambito dei quali sottopone al senato accademico le richieste di ruoli di personale docente;
 - d) acquisisce dall'ateneo le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività e provvede altresì all'acquisizione di risorse esterne;
 - e) delibera sulle borse di studio, sugli assegni di ricerca e, più in generale, sull'utilizzo delle risorse a esso assegnate dall'ateneo o da altri enti;
 - f) predispose le relazioni previste dalla legge sull'attività didattica e sull'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'ateneo;
 - g) cura le schede individuali sull'attività scientifica dei professori e dei ricercatori ai fini della progressione economica e della partecipazione alle commissioni relative alle procedure concorsuali;
 - h) organizza la valutazione interna delle attività di didattica e di ricerca;
 - i) svolge attività di ricerca e consulenza in base a specifici contratti e/o convenzioni;
 - j) formula la proposta di chiamata dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per i settori scientifico-disciplinari a esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto; la proposta è approvata con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;
 - k) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
7. Le attività dei dipartimenti, come pure le modalità di funzionamento delle loro sezioni, sono disciplinate da un regolamento quadro di ateneo che può prevedere l'autonomia degli stessi dipartimenti, anche ai fini della gestione delle risorse assegnate dall'ateneo oltre che di quelle acquisite direttamente, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo, di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dei decreti delegati attuativi. Il regolamento quadro è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio dei direttori di dipartimento, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.
8. I dipartimenti di area medica contribuiscono alla programmazione dell'attività assistenziale a supporto dell'attività didattico-scientifica, tramite la scuola di riferimento, in modo da garantire

l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

Art. 25
(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento

- a) il consiglio;
- b) il direttore;
- c) la giunta;
- d) la commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del dipartimento, in coerenza con la programmazione strategica di ateneo ed entro i limiti delle risorse assegnate e disponibili. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento quadro.

3. Il consiglio è composto da:

- a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;
- b) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente fino a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero oltre le sessanta unità.

4. Le modalità di partecipazione e di selezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale.

5. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al dipartimento.

6. Partecipa al consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante, il segretario amministrativo del dipartimento; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Le rappresentanze durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti limitata a due. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta.

8. La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia, nonché tutte le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori, sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

9. Il consiglio, formato ai sensi del precedente comma 3, elegge, tra i professori di prima fascia a

tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, il direttore del dipartimento. Nel caso di indisponibilità o mancanza di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Il regolamento elettorale definisce le modalità di elezione del direttore. Il direttore di dipartimento designa, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il direttore e il vice-direttore sono nominati con decreto del rettore.

10. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

11. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Presiede e convoca il consiglio e la giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

12. Il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo, il quale cura l'esecuzione delle delibere, provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile ed è responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del dipartimento. Il segretario amministrativo, le cui competenze sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è nominato dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento.

13. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e può esercitare funzioni deliberative, su delega del consiglio di dipartimento, in conformità alle norme del regolamento quadro. La giunta è composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento. Le modalità di costituzione e di elezione dei componenti della giunta sono stabilite dal regolamento quadro. I membri della giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che ne durano due, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

14. Possono essere invitati alle riunioni della giunta rappresentanti di enti pubblici e privati, su punti specifici all'ordine del giorno.

15. La commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal successivo articolo 36 del presente statuto.

Sez. II – Centri

Art. 26

(Centri di Ricerca)

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno e a forte carattere interdisciplinare, di durata pluriennale e che coinvolgano obbligatoriamente le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ricerca, anche interuniversitari, in coerenza con il regolamento generale di ateneo, senza oneri aggiuntivi.

Art. 27

(Centri di Servizio)

1. L'ateneo istituisce, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, centri di servizio per la produzione, erogazione e/o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attività istituzionali.

2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio per le attività tecnico-amministrativo-gestionali di ateneo, per la didattica e per la ricerca e i relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 28

(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. E' istituito il sistema bibliotecario di ateneo come centro di servizio amministrativo che coordina e supporta le strutture bibliotecarie decentrate, responsabili della conservazione, acquisto, gestione e accesso, anche informatico, del patrimonio bibliotecario cartaceo e *on line* a supporto della ricerca.

2. Il centro di servizio agisce in accordo con la commissione scientifica per le biblioteche di ateneo, che ha funzioni di impulso, proposta e monitoraggio per gli acquisti delle risorse cartacee e *on line* a supporto della ricerca e per lo sviluppo delle strutture decentrate.

3. Il sistema bibliotecario di ateneo è disciplinato dal regolamento generale di ateneo il quale, tra l'altro, individua le competenze della commissione scientifica - composta da rappresentanti dei diversi poli territoriali e nominata dal rettore - e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale, tra l'altro, individua le competenze del responsabile amministrativo, nominato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione determina, ogni anno o con piani pluriennali, l'ammontare delle risorse di cui il sistema bibliotecario può disporre in attuazione delle proposte della commissione

scientifico.

Art. 29
(Sistema Museale di Ateneo)

1. È istituito il museo universitario delle scienze e delle arti, da ora in poi MUSA, quale centro di servizio per l'acquisizione, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche, finalizzato al supporto delle attività di studio, di ricerca e di diffusione culturale, in coordinamento con il sistema museale nazionale e internazionale.
2. Sono organi del MUSA il direttore e la commissione scientifica, nominati dal rettore.
3. Il consiglio di amministrazione determina, ogni anno o con piani pluriennali, l'ammontare delle risorse di cui il centro può disporre.
4. L'organizzazione e il funzionamento del MUSA sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

Art. 30
(Archivio di Ateneo)

1. È istituito l'archivio di ateneo, quale centro di servizio amministrativo per la conservazione del patrimonio documentale.
2. L'archivio custodisce anche i documenti delle articolazioni didattiche, di ricerca e amministrative estinte, cui non sia in tutto succeduta altra struttura.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo. Il responsabile amministrativo dell'archivio è nominato dal direttore generale.

Sez. III – Scuole
Art. 31
(Scuole di Ateneo)

1. L'ateneo può istituire e attivare, su proposta di due o più dipartimenti, caratterizzati da affinità disciplinare e/o complementarietà disciplinare, strutture di raccordo, in numero non superiore a dodici, definite scuole, per rispondere a esigenze di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

2. La scuola in particolare:

- a) propone, d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
- b) gestisce i servizi comuni per lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio, con modalità stabilite dai competenti organi di ateneo e risorse all'uopo destinate dagli stessi d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono; la gestione dei servizi è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) coordina, d'intesa con i consigli dei dipartimenti e di corso di studio, l'attribuzione di incarichi didattici ai docenti;
- d) esprime parere obbligatorio sulla programmazione dei professori e dei ricercatori deliberata dai dipartimenti che costituiscono la scuola;
- e) esprime parere su ogni problematica relativa all'organizzazione delle attività didattiche sollevata dai dipartimenti che la costituiscono;
- f) dirime eventuali contrasti tra i dipartimenti che la costituiscono;
- g) formula proposta del regolamento di funzionamento della scuola, in coerenza con il regolamento quadro di ateneo.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti si affianchino anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la scuola coordina anche tali attività secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), garantendo la inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Le scuole, previa programmazione dei consigli di corso di studio, propongono ai dipartimenti che le costituiscono il piano annuale dell'offerta formativa, che va approvato dai singoli consigli di dipartimento, che - contestualmente - assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti a essi afferenti.

5. Ciascun corso di studio afferisce a uno o più dipartimenti.

6. Sono organi della scuola:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) la commissione paritetica docenti-studenti.

7. Il presidente della scuola è eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Il presidente può designare tra i componenti del consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Il presidente della scuola può partecipare, su invito del rettore e per specifiche tematiche, alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto.

8. Il consiglio della scuola è organo deliberante ed è composto dai direttori dei dipartimenti

costituenti la scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente e da docenti, in numero non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti, eletti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali. Nella costituzione del consiglio della scuola deve essere garantita la rappresentatività di tutti i dipartimenti costituenti e di tutte le categorie di soggetti tra cui possono essere eletti i componenti del consiglio. Il consiglio della scuola di area medica, ove costituita, è composto ai sensi dell'articolo 37 comma 5 del presente statuto. I componenti del consiglio diversi dai direttori di dipartimento durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è biennale, e sono rieleggibili una sola volta.

9. La partecipazione al consiglio della scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

10. Le modalità di istituzione e attivazione della scuola, la definizione delle sue funzioni, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio e la definizione delle funzioni del presidente della scuola sono definite dal regolamento quadro di cui al precedente comma 2 lettera g) del presente articolo.

11. La commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal successivo articolo 36.

Art. 32

(Scuole di Dottorato)

1. L'ateneo può istituire, anche in collaborazione con altre università, scuole di dottorato. La scuola è istituita con decreto del rettore previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.

2. Le scuole di dottorato di ateneo hanno autonomia didattica e organizzativa.

3. Sono organi della scuola di dottorato di ateneo:

- a) il direttore;
- b) il comitato scientifico della scuola.

4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal comitato scientifico tra i professori di ruolo dell'ateneo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

5. Le scuole di dottorato sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo.

Art. 33

(Scuole di Specializzazione)

1. L'ateneo istituisce, anche in collaborazione con altre università, scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante

nei settori previsti dalla legge.

2. L'istituzione delle scuole di specializzazione ha luogo, su proposta dei consigli di dipartimento e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.

3. Le scuole di specializzazione hanno autonomia didattica e organizzativa; la gestione e l'autonomia sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Sono organi della scuola di specializzazione:

a) il direttore;

b) il consiglio.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del direttore della scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale.

6. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio della scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.

Sez. IV – Corsi di alta formazione

Art. 34

(Corsi di dottorato)

1. L'ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca, previo accreditamento da parte del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), allo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, a livello nazionale e internazionale, le competenze necessarie all'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione.

2. La proposta di istituzione di un corso di dottorato, presentata da uno o più consigli di dipartimento, viene deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere altresì istituiti in consorzio tra università e tra l'ateneo ed enti di ricerca pubblici e/o privati di alta qualificazione. In quest'ultimo caso, il titolo accademico è rilasciato dall'ateneo.

4. Sono organi del corso di dottorato il direttore e il collegio. Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica e organizzativa del corso di dottorato.

5. Ciascun corso di dottorato di ricerca può afferire ad una scuola di dottorato.
6. I corsi di dottorato sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente articolo 32 comma 5.

Art. 35

(Corsi di perfezionamento e master)

1. I master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. Essi svolgono l'attività con autonomia didattica e organizzativa. A conclusione dei corsi sono rilasciati titoli di master universitario di primo o di secondo livello, ovvero attestati di frequenza, secondo le vigenti norme di legge.
2. Sono organi del master il direttore e il comitato scientifico. Quest'ultimo elegge il direttore ed è composto da docenti dell'ateneo e da esperti esterni indicati dal consiglio di dipartimento o della scuola che ha attivato il master.
3. Sono organi del corso di perfezionamento il direttore e il consiglio. Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica e organizzativa del corso.
4. I master e i corsi di perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.

Sez. V – Commissione paritetica docenti - studenti

Art. 36

(Commissione paritetica docenti - studenti)

1. I dipartimenti o le scuole istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il *placement*. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Le modalità della composizione della commissione e del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

Sez. VI - Rapporti con il sistema sanitario

Art. 37

(Rapporti tra Ateneo e sistema sanitario)

1. L'ateneo, nel rispetto dei propri fini istituzionali di alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti di collaborazione con il sistema sanitario nazionale (SSN), i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. I rapporti di collaborazione di cui al precedente comma si realizzano mediante l'istituzione dell'azienda ospedaliera universitaria, di seguito A.O.U., di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. In particolare, la collaborazione tra ateneo e servizio sanitario regionale (SSR) si attua tramite la struttura di raccordo dei dipartimenti universitari di area sanitaria, nonché di altre strutture didattiche o dipartimenti interessati attraverso accordi che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio e che garantiscano l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità, nel rispetto dello stato giuridico e dei diritti del personale medesimo.
3. La struttura di raccordo tra i dipartimenti universitari raggruppati ai fini di cui al precedente comma, denominata scuola, opera come previsto dall'articolo 31 del presente statuto. Essa coordina e razionalizza i corsi di studio dell'area sanitaria con la missione dell'ateneo e delle aziende sanitarie a essa correlate ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del sistema sanitario.
4. Il presidente della scuola è eletto in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del presente statuto.
5. L'organo deliberante della scuola, denominato consiglio di scuola, presieduto dal presidente, è composto da:
 - a) i direttori dei dipartimenti costituenti la struttura;
 - b) una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi afferenti ai dipartimenti coinvolti, nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
 - c) i presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; il presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie; cinque rappresentanti tra i presidenti degli altri corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola scelti con modalità determinate dal regolamento elettorale;
 - d) un coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti, scelto con modalità definite dal regolamento elettorale;
 - e) tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi, scelti con modalità definite dal regolamento elettorale;
 - f) cinque rappresentanti di direttori universitari dei dipartimenti assistenziali ad attività

integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento, scelti con modalità definite dal regolamento elettorale;

- g) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei dipartimenti della scuola scelti con modalità determinate dal regolamento elettorale, di cui un professore di prima fascia, due professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

6. Il direttore generale dell'A.O.U. o un suo delegato può partecipare, su invito del presidente e per specifiche tematiche, ai lavori del consiglio di scuola, senza diritto di voto.

7. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il sistema sanitario, il consiglio della scuola delibera, previo parere obbligatorio dei dipartimenti costituenti e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attività assistenziali a supporto dell'attività didattica. Oltre alle funzioni già previste dall'articolo 31 del presente statuto, esprime parere obbligatorio al rettore per l'istituzione o la soppressione di unità operative, di programmi e di incarichi assistenziali a supporto dell'attività didattica, nonché per l'attribuzione delle relative responsabilità.

8. Il consiglio della scuola esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli organi dell'ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario. Il presidente della scuola è membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e in tale veste cura i rapporti con l'A.O.U., nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici. Al presidente della scuola, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per alcune delle funzioni in ambito sanitario.

9. I rapporti tra ateneo e A.O.U., nonché quelli tra scuola e A.O.U., possono essere ulteriormente specificati da appositi atti.

TITOLO IV

ULTERIORI ORGANISMI

Art. 38

(Consiglio dei Direttori di Dipartimento)

1. È istituito il consiglio dei direttori di dipartimento composto dai direttori dei dipartimenti dell'ateneo, con funzioni propositive e consultive. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento quadro dei dipartimenti, senza oneri aggiuntivi.

Art. 39

(Consiglio di Corso di Studio)

1. Per ogni corso di laurea o laurea magistrale è costituito un consiglio di corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico.
2. Il consiglio di corso di studio è istituito su proposta del/dei dipartimento/i interessato/i e/o della scuola.
3. Le modalità di istituzione e di funzionamento nonché i compiti del consiglio di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo. Sono in ogni caso di competenza del consiglio di corso di studio la programmazione e l'organizzazione della didattica, nonché l'approvazione dei piani di studio. La programmazione didattica è effettuata in accordo con i dipartimenti interessati.
4. Il consiglio di corso di studio è costituito dai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta, sono definite dal regolamento elettorale.
5. All'atto della proposta di istituzione di un corso di studio tra due o più dipartimenti, i rispettivi consigli deliberano altresì in merito alla sede amministrativa.
6. I docenti di ruolo possono afferire soltanto a un consiglio di corso di studio. Nel caso essi siano responsabili di insegnamenti in più corsi di studio, possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione del numero legale.
7. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e con l'assetto generale dell'ateneo, eventualmente partecipando all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal dipartimento e dal consiglio di corso di studio di afferenza.
8. I professori a contratto possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio di corso di studio senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.
9. Il consiglio di corso di studio è coordinato da un presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, secondo le modalità definite dal regolamento elettorale. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo, vigila sulle attività del corso di studio ed è responsabile di tutte le procedure che riguardano l'offerta formativa relativa al corso. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

(Consiglio degli Studenti)

1. Il consiglio degli studenti è organismo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'ateneo. Ha funzioni propositive e consultive.
2. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione, dagli studenti dell'ateneo presenti nelle rappresentanze a livello nazionale, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Le modalità di elezione di dette rappresentanze sono definite nel regolamento elettorale.
3. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
4. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore, si può articolare anche in commissioni elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.
5. Il consiglio degli studenti:
 - a) esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto. Esprime, altresì, parere su problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi di governo dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla acquisizione della relativa richiesta;
 - b) avanza proposte sui temi di interesse degli studenti;
 - c) designa i rappresentanti degli studenti nei vari organi, qualora previsto dal presente statuto.
6. Ai componenti del consiglio degli studenti è garantita la possibilità di accesso ai dati necessari all'espletamento del loro mandato, nel rispetto della normativa vigente.
7. Con apposito regolamento, emanato con decreto del rettore, sono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio.

TITOLO V

ALTRI COLLEGI

Art. 41

(Collegio di disciplina dei docenti)

1. Il collegio di disciplina, su iniziativa del rettore, istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, che possano dar luogo a una sanzione superiore alla censura, ed esprime il parere vincolante previsto dalla normativa vigente. Esprime, altresì, parere consultivo nei procedimenti che possono dar luogo a una sanzione non superiore alla censura.

Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I componenti del collegio sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico, durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.

4. I membri supplenti subentrano nelle ipotesi di impedimento, nonché di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del collegio, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione di uno o più membri del collegio si pronuncia il rettore.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ai sensi di legge ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Le modalità di funzionamento del collegio sono definite dal regolamento generale di ateneo.

Art. 42 (Collegio di disciplina degli studenti)

1. Al collegio di disciplina è attribuita anche la competenza disciplinare sugli studenti. In tal caso il collegio è composto da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore e da due studenti.

2. La componente studentesca è designata dal consiglio degli studenti e dura in carica due anni accademici. I professori e i ricercatori sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico e durano in carica tre anni accademici. Entrambe le componenti sono rinnovabili una sola volta.

3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, per quanto compatibili.

Art. 43 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. L'ateneo istituisce al proprio interno, senza oneri aggiuntivi di spesa, il comitato unico di garanzia per la valorizzazione del benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunità e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, che assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi del personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, anche in materia di *mobbing*.

2. Il CUG promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali

discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. Il CUG assicura l'adozione di politiche di conciliazione e assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione indica un componente del CUG, e il collegio è integrato, con le modalità definite dal regolamento elettorale, con ulteriori componenti in uguale numero, eletti e appartenenti ai ruoli del personale docente e dirigenziale/tecnico-amministrativo, nella misura del 50 per cento per ciascuna categoria. Due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio e un componente eletto in rappresentanza di dottorandi/specializzandi partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. Il collegio è composto da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di sua competenza e in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi; su proposta del CUG, il rettore ne nomina il presidente.

4. I componenti del CUG durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi che durano in carica due anni accademici, e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 44 (Comitato per lo sport universitario)

1. L'ateneo costituisce al proprio interno il comitato per lo sport universitario, di seguito denominato CUS, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive universitarie.
2. Il CUS esprime gli indirizzi per la gestione degli impianti sportivi e propone all'ateneo i programmi di sviluppo delle relative attività.
3. Il CUS è composto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
4. I componenti del CUS durano in carica un biennio accademico e sono rinnovabili una sola volta.
5. La gestione degli impianti e delle relative attività è affidata, secondo la normativa vigente, al centro universitario sportivo italiano - C.U.S.I. - mediante convenzione di durata quinquennale.
6. Alle attività sportive il CUS provvede con fondi appositamente stanziati dal competente ministero, con il concorso di contributi all'uopo destinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, e con entrate proprie.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 45 (Incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento, dal presente statuto e da altre fonti normative sono di stretta interpretazione.

2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato;

b) di essere componente di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di dipartimento, del consiglio della scuola, del consiglio di corso di studio e dei consigli e comitati scientifici relativi ad altre attività istituzionali;

c) di ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica, per la durata del mandato;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il ministero dell'università, il consiglio universitario nazionale e l'ANVUR;

f) di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche.

3. Le incompatibilità previste dal precedente comma 2 si applicano anche al pro-rettore vicario e ai pro-rettori funzionali.

4. Il presidente e i componenti del nucleo di valutazione non possono far parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di presidente o direttore di corsi di studio e di scuole di dottorato.

6. Ciascun rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e degli studenti può far parte di uno solo tra i seguenti organi: senato accademico, consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione.

Art. 46 (Attività esterne dei docenti)

1. L'esercizio di attività libero-professionale, anche a carattere non continuativo, è compatibile soltanto con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l'ateneo.

2. Le attività esterne dei docenti a tempo pieno sono: a) quelle svolte liberamente anche se retribuite; b) quelle che necessitano di autorizzazione del rettore; c) quelle di didattica e di ricerca presso altre università.

3. L'attività libera, consistente in attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, è avviata ed espletata sotto la personale ed esclusiva responsabilità del docente, previa comunicazione al rettore, e fatte salve le successive verifiche in ordine alla natura della prestazione svolta, alla sua compatibilità con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e all'assenza di interessi contrastanti con quelli dell'ateneo, con eventuale assunzione di provvedimenti consequenziali.

4. Previa autorizzazione del rettore, su parere del direttore del dipartimento di afferenza, i docenti a tempo pieno possono svolgere funzioni didattiche e di ricerca, anche continuative, presso enti pubblici e privati; possono inoltre assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. In ogni caso è fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali.

5. Previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, i docenti e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri.

6. I docenti non possono esercitare attività proprie del commercio e dell'industria, fatta salva la costituzione di società con caratteristiche di *spin-off* o di *start up* universitari, anche assumendo in queste responsabilità gestionali nei limiti temporali e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di ateneo.

7. Apposito regolamento disciplina le ulteriori modalità per l'esercizio delle attività esterne dei docenti e l'attività in conto terzi svolta dai dipartimenti.

Art. 47 (Decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico e parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

2. Salvo previsioni diverse del presente statuto, tutti i mandati relativi agli organi centrali e a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza dalla conclusione del procedimento di nomina dell'organo.

3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente eletto in uno degli organi collegiali si procede a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scada nei successivi sei mesi, nel qual caso si verifica una vacanza della carica. Nel caso in cui l'interruzione anticipata

riguardi un rappresentante degli studenti, si procede attraverso scorrimento nella stessa lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in assenza di nominativi, a nuove elezioni. Nell'ipotesi di interruzione anticipata del mandato di un componente designato in un organo collegiale, si procede mediante nuova designazione. In tutti i casi il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza del mandato originario, salvo che per i componenti del consiglio di amministrazione, per il quale il componente subentrante svolge il mandato ordinario conferitogli al termine del relativo procedimento di nomina.

Art. 48
(Principi di funzionamento degli organi collegiali)

1. Le adunanze degli organi collegiali dell'ateneo sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Per il raggiungimento del quorum strutturale degli organi collegiali di governo - senato accademico e consiglio di amministrazione - sono considerati tutti gli assenti, giustificati o meno. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni normative.
2. La votazione in seno agli organi collegiali si svolge in modo palese, salvo i casi di votazione segreta disciplinati dal regolamento generale di ateneo.
3. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
4. Qualora un organo collegiale deliberi con numero pari di componenti, il voto di colui che presiede l'organo prevale in caso di parità.
5. I componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, e i componenti elettivi degli altri organi che si assentano senza giustificazione per tre volte consecutive o che nell'arco di un anno accademico registrano più del 50 per cento di assenze, decadono automaticamente dalla carica.
6. Apposita disciplina detta le norme applicative di detti principi di funzionamento degli organi collegiali.

Art. 49
(Termine per l'esercizio dell'attività consultiva)

1. Salvo che sia diversamente stabilito, gli organi collegiali di governo esprimono i pareri previsti dal presente statuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie trasmesse al riguardo dai competenti uffici amministrativi, che a tanto provvedono entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine relativo all'espressione dei pareri da parte degli organi collegiali di governo, si ha comunque facoltà di procedere.

Art. 50
(Tutela giudiziaria)

1. Qualora nei confronti del rettore, del pro-rettore vicario, dei pro-rettori funzionali, dei delegati del rettore alla firma degli atti, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore generale, dei dirigenti, dei direttori di dipartimento, dei direttori di scuola o di centro, dei responsabili degli uffici e dei segretari amministrativi di dipartimento sia esercitata l'azione penale o di responsabilità contabile per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, salvo il dolo o la colpa grave, le spese legali per tutti i gradi di giudizio restano a carico dell'ateneo. Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51
(Modifiche dello Statuto)

1. L'iniziativa per la revisione dello statuto può essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione o da almeno la metà dei dipartimenti dell'ateneo.
2. La revisione è approvata se è deliberata dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Gli organi di cui al comma precedente deliberano con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Le modificazioni imposte da norme di legge sopravvenute sono approvate dagli organi di cui al precedente comma 2 con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 52
(Regolamenti di Ateneo)

1. I regolamenti dell'ateneo sono:
 - a) il regolamento generale di ateneo;
 - b) il regolamento didattico di ateneo;
 - c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) il regolamento elettorale di ateneo;
 - e) ogni altro regolamento previsto dalla legge e/o dal presente statuto.
2. I regolamenti di ateneo relativi alla ricerca e alla didattica e il regolamento elettorale sono deliberati dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione nell'ambito delle sue competenze. Per il regolamento generale di ateneo il senato accademico delibera su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.
4. Il regolamento quadro dei dipartimenti e il regolamento quadro delle scuole sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
5. Ogni altro regolamento è approvato dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione in ragione delle materie di rispettiva competenza, ovvero secondo la disciplina sua propria.
6. I regolamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi.
7. L'iniziativa per l'elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al rettore o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo cui spetta la proposta, il parere o l'approvazione degli stessi.
8. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione fatta eccezione per i casi di necessità e urgenza.
9. Gli organi accademici e le strutture di ateneo adottano i nuovi regolamenti di rispettiva competenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 53 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente statuto si intende:

- a) per "professori", i professori ordinari, straordinari e associati confermati e non confermati;
- b) per "ricercatori", i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
- c) per "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;
- d) per "personale dirigenziale" il personale dirigente dell'area contrattuale del settore università;
- e) per "personale tecnico-amministrativo", il personale appartenente alle categorie e aree del comparto università, inclusi i collaboratori e gli esperti linguistici;
- e) per "studenti", gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo;
- f) per "corso di studio", i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, nonché i master universitari di primo e di secondo livello;
- g) per "strutture di ateneo", le strutture di ricerca, didattiche e di servizio.

Art. 54 (Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, si avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Successivamente il rettore

nomina la commissione elettorale per l'elezione dei componenti del senato accademico. Nell'occasione si procede anche alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi collegiali di ateneo.

2. La commissione è convocata dal rettore ed è composta da tre docenti di ruolo, di cui uno ricercatore e uno con funzioni di presidente, uno studente, due unità di personale tecnico-amministrativo, di cui uno con qualifica di funzionario.

3. In prima applicazione il rettore, con il bando di indizione, stabilisce le modalità di espletamento delle procedure elettorali.

4. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione si insediano entro trenta giorni dall'espletamento delle relative procedure di costituzione.

5. Con decreto rettorale si procede alla attivazione dei nuovi dipartimenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Successivamente alla loro attivazione due o più dipartimenti possono proporre la costituzione di scuole. Entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto le facoltà sono disattivate con decreto del rettore.

6. L'incarico di direttore generale è attribuito secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente statuto, entro i termini di *prorogatio* previsti dalla legge.